



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5216

SEDUTA DEL 27/10/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL REGIME DI AIUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 31-2008

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Lucia Silvestri



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) ed in particolare la sezione 1.3.4 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" del Capitolo 1, Parte II;
- il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008;
- il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi;
- il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013), come modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13.12.2024), ed in particolare gli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni" (con particolare riguardo alla nozione di "impresa unica"), 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione";
- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022) ed in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 24 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli";
- il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023) e in particolare gli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni" (con particolare riguardo alla nozione di "impresa unica"), 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione";
- la legge n. 150 del 7 giugno 2000 avente ad oggetto "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", che finalizza le attività di informazione e comunicazione anche alla promozione dell'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (art. 1, comma 5, lettera f);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 avente ad oggetto: "Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia";
- la legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)" che all'art. 1 individua gli enti strumentali del sistema regionale, tra cui l'ERSAF, Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste;
- la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", art. 12 "Promozioni delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo";

VISTI inoltre:

- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare gli articoli 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che all'art. 11 bis, comma 1, stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

RICHIAMATI:

- la DGR n. XII/1536 del 18 dicembre 2023, che approva lo schema di Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 marzo 2028;
- la DGR n. XII/3601 del 16 dicembre 2024 "Approvazione degli schemi di convenzione quadro per il triennio 2025-2027 tra la Giunta regionale e gli Enti dipendenti Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA), Ente Regionale per l'agricoltura e le Foreste (ERSAF) e Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia (POLIS-Lombardia)" che, tra gli altri, approva lo schema di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed ERSAF sottoscritta tra le parti e inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data 14 febbraio 2025 al repertorio n. 13747/RCC, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno:

- adottare iniziative regionali finalizzate alla promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari lombardi, definite anche in continuità e sulla base degli esiti dei precedenti programmi di promozione;
- fornire un supporto istituzionale agli operatori attraverso una partecipazione diretta della Regione Lombardia a iniziative che abbiano un ritorno di comunicazione e visibilità per l'intero settore agroalimentare lombardo, in particolare per i prodotti di qualità del territorio regionale;

CONSIDERATO che i programmi sopra indicati prevedono la realizzazione di interventi anche attraverso soggetti attuatori (quali gli Enti del Sistema Regionale, il Sistema Camerale, Enti nazionali, Consorzi di tutela, Associazioni di produttori, Associazioni nel campo del turismo enogastronomico) che, per natura giuridica, finalità istituzionali, assenza di fini di lucro, attività svolta, sono già da alcuni anni interlocutori dell'amministrazione regionale nell'ambito delle attività di promozione;

CONSIDERATO che il programma di aiuti in oggetto è sinergico con altre iniziative regionali di sostegno al settore agro-alimentare lombardo e ai suoi operatori, nonché coerente con gli interventi previsti dal regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione alcuni aiuti del settore agricolo possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

DATO ATTO che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede:

- all'art. 8 "Cumulo", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi Regolamenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 "Relazioni", l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento;

PRECISATO pertanto che, al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni citate ai punti precedenti nel pieno rispetto della normativa europea, è predisposto quale parte integrante e sostanziale al presente atto l'allegato A "Disposizioni inerenti al regime di aiuto per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari";

VALUTATO di:

- procedere con la notifica del presente provvedimento alla Commissione Europea secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazione al fine di ottenere la decisione di competenza con riferimento alla misura promozionale di realizzazione di campagne promozionali nel settore agricolo e agroalimentare;
- procedere, ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472, con la trasmissione alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, delle informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, con riferimento alle misure promozionali di organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni, nonché di realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli;

RITENUTO pertanto di:

- approvare l'allegato A "Disposizioni inerenti al regime di aiuto per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari", parte integrante e sostanziale al presente atto;
- notificare il presente provvedimento alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazione, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi da riconoscere a favore della realizzazione delle campagne promozionali nel settore agricolo e agroalimentare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- dare attuazione alle disposizioni previste dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 "Relazioni" del Reg. (UE) 2022/2472 le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, relativamente ai contributi da riconoscere a favore dell'organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni, nonché della realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli;
- stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A, relative ai contributi da riconoscere a favore dell'organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni, nonché della realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 24 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" del Regolamento (UE) 2022/2472;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto, in caso di mancata o difforme approvazione degli stessi da parte della Commissione europea;
- stabilire che per le azioni che non rientrino nell'ambito degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e del Regolamento (UE) 2022/2472, così come definito nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, i relativi contributi potranno essere concessi come segue:
 - per le imprese attive nella produzione agricola primaria, ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013), come modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13.12.2024);
 - per i casi diversi dal punto precedente, ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE del 15.12.2023);



Regione Lombardia
LA GIUNTA

PRECISATO inoltre che, secondo quanto previsto dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e dal Reg. (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà e non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;

RICHIAMATA la decisione C (2019) 4139 final Aiuto di Stato - Italia (Lombardia) SA.52155 (2018/N) "Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli (aggiunta di una misura)", nella parte in cui definisce gli estremi per la misura di non aiuto che riguardi la partecipazione della Regione a eventi nell'ambito della sua attività istituzionale di comunicazione;

CONSIDERATO che tutte le azioni di comunicazione previste saranno sottoposte al parere della Commissione Tecnica Regionale per la comunicazione, l'editoria e l'immagine prima di essere realizzate;

ACQUISITO, nella seduta del 7/10/2025, il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato B della D.G.R. n. XII/2340 del 20/05/2024;

CONSIDERATO che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

VISTA la l.r. n. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

ALL UNANIMITA' di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A "Disposizioni inerenti al regime di aiuto per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di notificare il presente provvedimento alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazione, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi da riconoscere a favore della realizzazione delle campagne promozionali nel settore agricolo e agroalimentare;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di dare attuazione alle disposizioni previste dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
4. di trasmettere alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 "Relazioni" del Reg. (UE) 2022/2472 le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, relativamente ai contributi da riconoscere a favore dell'organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni, nonché della realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli;
5. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A relative ai contributi da riconoscere a favore dell'organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni, nonché della realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 24 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" del Regolamento (UE) 2022/2472;
6. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto, in caso di mancata o difforme approvazione degli stessi da parte della Commissione europea;
7. di stabilire che per le azioni che non rientrino nell'ambito degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e del Regolamento (UE) 2022/2472, così come definito nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, i relativi contributi potranno essere concessi come segue:
 - per le imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013), come modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13.12.2024);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per i casi diversi dal punto precedente, ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE del 15.12.2023);
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 nonché sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A – Disposizioni inerenti al regime di aiuto per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari

1. Premessa

Il regime di aiuto riguarda le attività di informazione e promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di cui all'Allegato I al Trattato sui mercati degli Stati Membri e dei paesi terzi.

2 Base giuridica

2.1 Comunitaria

- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) ed in particolare la sezione 1.3.4 “Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” del Capitolo 1, Parte II;
- Regolamento 1144/2014 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi;
- Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24.12.2013), come modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13.12.2024);
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022) ed in particolare l'art. 24 “Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli”;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023).

2.2 Nazionale

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” in particolare l'art. 52 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”;
- D.M. n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare gli articoli 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e 9 “Registrazione degli aiuti individuali”;
- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, art. 12 Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo;

- Legge regionale n. 17 del 21/11/2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea”.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto le micro, piccole e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (trasformatori, importatori, distributori, ecc.) e loro associazioni. Per micro, piccole e medie imprese si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L. 327 del 21.12.2022). Sono escluse dalle misure di aiuto le grandi imprese.

4. Soggetti attuatori

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro alle imprese agricole di produzione primaria ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma sono erogati in natura sotto forma di servizi sovvenzionati tramite soggetti attuatori quali, in particolare, enti pubblici (enti appartenenti al sistema regionale, il Sistema camerale lombardo, ecc...), le organizzazioni di produttori, i consorzi di tutela, le associazioni d’imprese e di prodotto e gli enti privati che si occupano di promozione di prodotti agricoli e del turismo enogastronomico, o altri soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

5. Aree geografiche

Le attività di promozione possono essere svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all’Unione europea che nei paesi terzi.

6. Prodotti

I prodotti agricoli e agro-alimentari oggetto delle misure di aiuto sono quelli indicati nell’allegato I del Trattato.

7. Descrizione delle misure di aiuto

Il presente regime di aiuto riguarda le seguenti misure promozionali a favore dei prodotti agricoli:

- a) organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli;
- c) campagne promozionali destinate ai consumatori e/o operatori economici e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti vendita al dettaglio, nonché i costi di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori e/o operatori economici.

Richiamandosi quanto disposto dalla Commissione europea nella decisione C(2019) 4139 final del 7/6/2019, non costituisce aiuto di Stato il finanziamento delle spese di iscrizione, di affitto o realizzazione degli stand e del loro montaggio e smontaggio per la partecipazione dell’ente pubblico, nello specifico della Regione, anche per il tramite di altri enti del Sistema regionale quali ERSAF e Unioncamere Lombardia, nell’ambito della sua funzione istituzionale di comunicazione ad un evento, organizzato da soggetti terzi e la cui presenza sia testimoniata attraverso il proprio stand, questo senza rappresentare alcun produttore ma al fine di divulgare conoscenze scientifiche ed informazioni fattuali generiche su questioni agricole. Data la genericità dell’azione e la moltitudine di beneficiari potenziali, il beneficio che le imprese trarrebbero sarebbe irrilevante sotto il profilo del vantaggio per l’impresa. La partecipazione dell’ente pubblico agli eventi è connessa alla sua natura di ente pubblico territoriale e, ai sensi delle norme che ne regolano il funzionamento, rappresenta un’attività di comunicazione nei

confronti dei cittadini e di divulgazione di informazioni rivolta alla società nel suo insieme, che si situa nel quadro delle sue attività istituzionali di informazione e comunicazione.

7.1 Misure promozionali di cui alle lettere a) e b)

Specifica base giuridica: art. 24 “Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L.327 del 21/12/2022)

Gli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all’art. 24 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito anche “Regolamento”).

In applicazione all’art. 1 del Regolamento:

- gli aiuti sono previsti a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli (par. 1, lett. a), punto i);
- il Regolamento non si applica agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione (par. 2, lett. c) e d);
- non saranno erogati aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (par. 4);
- non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ad eccezione degli aiuti concessi per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell’art. 24, par. 2, lett. b) (par. 5, lett. b);
- il Regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri (par. 6);
- sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC (2), che costituiscono sovvenzioni all’esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.

Ai sensi dell’art. 6, il Regolamento si applica agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Per gli aiuti promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 24, par. 2, lett. b), non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. i costi ammissibili sono

accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui al capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. Gli aiuti con costi ammissibili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, nonché possono essere cumulati con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti: i) 10 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria; ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, nonché trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

Si tratta di azioni finalizzate alla divulgazione di conoscenze scientifiche e all'informazione sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, i metodi e i territori di produzione, svolte in ambito nazionale e internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi. Il riferimento all'origine del prodotto non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Gli aiuti finanziano le seguenti attività:

- a) Organizzazione e partecipazione a eventi, fiere ed esposizioni.

Per quanto riguarda l'organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi, ai sensi del par. 4 dell'art. 24 del Regolamento, sono ammissibili le spese di iscrizione, le spese di viaggio e le spese per il trasporto dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale, le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio.

- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli

In particolare, ai sensi del par. 5 dell'art. 24 del Regolamento, i costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli sono i seguenti:

- spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici e siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

- spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui regimi di qualità di cui all'art. 20, par. 2, del Regolamento (UE) 2022/2472 aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi, nonché sui prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti. Rientrano in questa voce le attività divulgative e di informazione, quali eventi di presentazione e convegni, finalizzate a far conoscere le caratteristiche oggettive dei prodotti di qualità e dei prodotti generici e i loro benefici nutrizionali, senza che siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, a meno non si tratti di prodotti certificati a livello UE.

In conformità a quanto previsto dal par. 3 dell'art. 24 del Regolamento, le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo il caso in cui si tratti di regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (UE) 2022/2472, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione, o salvo il caso in cui si tratti di regimi di qualità di cui all'art. 20, paragrafo 2, lettere b) e c) del medesimo Regolamento, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

All'articolo 20, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (UE) 2022/2472 rientrano i regimi di qualità istituiti ai sensi:

- i) della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- ii) del Reg. (UE) 1151/2012;
- iii) del Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- iv) del Reg. (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v) del Reg. (UE) 251/2014 Parlamento europeo e del Consiglio.

All'articolo 20, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (UE) 2022/2472 rientrano i regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
- iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

All'articolo 20, paragrafo 2, lett. c), del Regolamento (UE) 2022/2472 rientrano i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Infine, relativamente alle azioni promozionali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2022/2472, si precisa che:

- le medesime azioni possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione (paragrafo 6, art. 24);
- gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese (paragrafo 7, art. 24).

L'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili.

In caso di partecipazione a fiere ed eventi nell'ambito di collettive di impresa, l'intensità dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per le imprese agricole.

7.2 Misure promozionali di cui alla lettera c)

Specificata base giuridica: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), in particolare sezione 1.3.4. "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli", Parte II, Capitolo I.

Si tratta di attività, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi, direttamente rivolte al consumatore e/o agli operatori economici.

Ai sensi della lettera d), punto (468) della sezione 1.3.4 degli Orientamenti, nell'ambito di tale regime sono ammissibili i costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e/o operatori economici organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché i costi di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori e/o operatori economici.

Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR devono essere notificate individualmente.

Le misure possono riguardare specificatamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274) degli Orientamenti o essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto di cui trattasi. Non devono fare riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o ad una particolare origine, fatto salvo quanto previsto dal punto (470), lettere a) e b) con riferimento all'origine.

Il punto (470) degli Orientamenti prevede che la restrizione riguardante il riferimento all'origine del prodotto di cui al precedente punto (469) non si applica:

- a) alle campagne promozionali che riguardano specificatamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - (i) se riguarda specificatamente le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, la campagna promozionale può far riferimento

- all'origine dei prodotti purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione;
- (ii) se la campagna promozionale riguarda prodotti coperti dai regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione di cui al titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio (considerando l'importanza globale del testo, delle dimensioni del simbolo, le immagini e la presentazione generale che fanno riferimento all'origine, in rapporto al testo o al simbolo relativi all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione che non riguarda specificatamente l'origine del prodotto. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) alle campagne promozionali sui mercati locali o che riguardano prodotti sui mercati locali, che si prefiggono di preservare la comunità agricola, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i) l'indicazione di origine del prodotto è secondaria nel messaggio principale;
 - ii) la campagna promozionale è proporzionata all'obiettivo perseguito; a tale proposito la Commissione valuta se la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PAC di cui all'art. 39 del TFUE nonché i criteri collegati al metodo di produzione e alla stagionalità del prodotto, in modo da garantire che i vantaggi delle filiere corte dei prodotti non siano controbilanciati dagli effetti negativi dei metodi di produzione utilizzati.

Per completezza si riporta il punto (274) degli Orientamenti, secondo il quale i regimi di qualità devono essere i seguenti:

- a) regimi di qualità dell'Unione;
- b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono uno qualsiasi degli aspetti seguenti:
 1. caratteristiche specifiche del prodotto;
 2. particolari metodi di produzione;
 3. una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti sulle migliori pratiche dell'Unione di cui alla comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» riguardante i prodotti agricoli e alimentari.

Le misure promozionali devono rispettare il Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura.

Ai sensi di quanto previsto al punto (462) degli Orientamenti, prima dell'avvio di una campagna promozionale destinata ai consumatori, l'Amministrazione si impegna a fornire campioni rappresentativi di materiale promozionale, non disponibili al momento della notifica del presente atto.

Ai sensi del punto (464), le misure promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Se la misura è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non deve dipendere dall'adesione a tali organizzazioni o associazioni e contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

Gli aiuti per le campagne promozionali devono essere concessi solo sotto forma di servizi sovvenzionati.

Ai sensi del punto (469) degli Orientamenti:

- le campagne promozionali non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari;
- la promozione non dovrà denigrare i prodotti originari di altri Stati membri o rischiare di pregiudicarne le vendite.

Nell'ambito di tale misura possono rientrare le seguenti attività:

- presentazione e degustazioni di prodotto e loro utilizzo/consumo presso mercati, punti di vendita e di ristorazione e nell'ambito di fiere ed eventi, anche ai fini della vendita, non diretta, dei loro prodotti (stipulazione di contratti di vendita); distribuzione di materiale informativo e promozionale;
- incoming di operatori economici, ovvero visite guidate e soggiorni finalizzate a far conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione.

I costi ammissibili comprendono la locazione e l'allestimento di locali per attività di degustazione e/o dimostrative, compresa la fornitura di prodotti (solo a fine espositivo e non commerciale) e di macchinari necessari alla conservazione e preparazione dei prodotti (es. frigoriferi, affettatrici, piani da lavoro, fornelli e materiali di consumo); la fornitura di servizi di assistenza, hostess, traduzione e interpretariato, ufficio stampa e spese di trasporto; servizi di consulenza e di agenzia per l'ideazione e la realizzazione della campagna, compresa la realizzazione di supporti per l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione, la realizzazione del messaggio pubblicitario da veicolare sui mezzi di comunicazione di massa e l'acquisto di spazi pubblicitari.

Per le visite e i soggiorni di operatori economici sono ammissibili i costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, compresi i costi di trasporto e spostamento necessari allo svolgimento della visita, traduzione e interpretariato.

Ai sensi di quanto previsto dal punto (472), per gli aiuti alle campagne promozionali riguardanti specificatamente prodotti coperti da regimi di qualità l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili della campagna o l'80% nel caso di promozione nei paesi terzi.

Nel caso la campagna pubblicitaria sia generica, non faccia riferimento all'origine del prodotto e giovi a tutti i produttori del tipo prodotto di cui trattasi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100% delle spese ammissibili.

Inoltre, gli aiuti a favore delle campagne promozionali nei paesi terzi non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (UE) n. 1144/2014.

Sono esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Oltre a quanto riportato sopra, ai fini del rispetto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01):

1) gli aiuti sono trasparenti, e cioè è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza che sia necessario effettuare un'analisi di rischio;

2) l'intensità di aiuto è calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto salvo il caso non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

3) gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base agli orientamenti; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti per quell'aiuto dagli orientamenti;

4) gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione, cioè aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;

5) gli aiuti non sono destinati all'acquisto di prodotti agricoli nell'Unione europea che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi;

6) gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione e pertanto, non saranno concessi aiuti per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il trattato dalla Commissione europea sul regime nonché dopo che sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto, se il regime di aiuto richieda la presentazione di una domanda all'autorità competente, che contenga come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili;

7) non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" e non saranno erogati aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

8) gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

9) i costi per la realizzazione di iniziative pubblicitarie di prodotti agricoli non devono essere considerati aiuti al funzionamento e quindi non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o regioni economiche;

10) la campagna promozionale non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;

11) la campagna promozionale rispetta il disposto dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (come per il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);

12) per campagne promozionali destinate a denominazioni riconosciute a livello europeo, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

13) per campagne promozionali destinate a marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario, in relazione all'importanza globale del testo o del simbolo (comprese le immagini o la presentazione generale) in riferimento all'origine e/o all'argomento chiave usato nella pubblicità (cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto);

14) gli aiuti concessi a favore delle campagne promozionali nei paesi terzi non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (UE) n. 1144/2014; in particolare, devono consistere in attività descritte all'articolo 3 e 4, considerare i prodotti previsti all'articolo 5 e essere realizzate in paesi terzi scelti tenendo conto dell'esistenza di mercati con una domanda reale o potenziale;

15) gli aiuti sono concessi per azione di informazione e promozione conformi all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1144/2014 e cioè che: ogni messaggio non è orientato in funzione di marchi commerciali e non è basato sull'origine dei prodotti. Tuttavia, è possibile che l'origine dei prodotti figuri sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti norme:

a) nel mercato interno, l'indicazione dell'origine deve sempre essere secondaria rispetto al principale messaggio dell'Unione della campagna;

b) nei paesi terzi, l'indicazione dell'origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale messaggio dell'Unione della campagna;

c) per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del Reg. (UE) 1144/2014 l'origine registrata nella denominazione può essere indicata senza restrizioni.

16) gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo l'istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il Trattato della Commissione europea del presente regime di aiuto.

8. Disposizioni generali

Qualora le azioni attivate non rientrino nell'ambito degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e del Regolamento (UE) 2022/2472, i contributi ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato potranno essere concessi come segue:

- per le imprese attive nella produzione agricola primaria, ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del

24.12.2013), come modificato da ultimo dal Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13.12.2024);

- per i casi diversi dal punto precedente, ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE del 15.12.2023).

Le verifiche potranno essere svolte mediante autocertificazioni rese dai beneficiari.

Riguardo agli aiuti da concedere ai sensi dei Regolamenti “de minimis” sopra richiamati, con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge n. 234 del 24/12/2012 art. 52 e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese e da quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2., sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa.

9. Durata

Per le azioni inquadrate ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, il presente regime di aiuto si applica dalla data di registrazione del regime da parte della Commissione europea al 31/12/2029, fatte salve eventuali proroghe.

Per le azioni oggetto di notifica alla Commissione europea secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589, il presente regime si applica a far data dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuto e di dichiarazione della compatibilità con il Trattato al 31/12/2029, fatte salve eventuali proroghe.

L'amministrazione regionale si impegna a modificare le presenti disposizioni in caso di sopravvenute nuove disposizioni comunitarie che rendano necessari successivi aggiornamenti.